

## LA I COMMISSIONE ASSEMBLEARE PERMANENTE

Vista la proposta di legge n. 273/24 “Sistema Marche di protezione civile”;

Udito il relatore Marinelli;

Visti l’articolo 91 e l’articolo 93 del regolamento interno di organizzazione e funzionamento dell’Assemblea legislativa regionale delle Marche;

## DELIBERA

di esprimere parere favorevole a condizione che l’articolo 33 sia sostituito dal seguente:

**“Art. 33**  
*(Disposizioni finanziarie)*

**1.** Al finanziamento degli interventi previsti da questa legge concorrono risorse regionali, statali, tra cui, in particolare, le risorse previste dall’articolo 45 del Codice, ed europee, in quanto compatibili.

**2.** Per le finalità di questa legge è istituito nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di Protezione civile), il Fondo regionale per la protezione civile.

**3.** Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 2, con questa legge è autorizzata, a carico della Missione 11, Programma 01, del bilancio vigente, la spesa massima complessiva di euro 19.739.779,74, come di seguito specificato:

- a) per l’anno 2025 la spesa massima complessiva di euro 3.612.872,98, di cui euro 2.428.608,15 al Titolo 1 (Spese correnti) ed euro 1.184.264,83 al Titolo 2 (Spese in conto capitale);
- b) per l’anno 2026 la spesa massima complessiva di euro 8.923.458,50, di cui euro 6.068.516,50 al Titolo 1 ed euro 2.854.942,00 al Titolo 2;
- c) per l’anno 2027 la spesa massima complessiva di euro 7.203.448,26, di cui euro 4.876.448,26 al Titolo 1 ed euro 2.327.000,00 al Titolo 2.

**4.** La copertura della spesa autorizzata dal comma 3 è garantita dalla riduzione delle risorse regionali già iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio 2025-2027 a carico della Missione 11, Programma 01, per complessivi euro 19.739.779,74, come di seguito specificato, che si rendono disponibili a seguito dell’abrogazione della legge regionale 11 dicembre 2001, n. 32 (Sistema regionale di protezione civile):

- a) per l’anno 2025: euro 3.612.872,98, di cui euro 2.428.608,15 al Titolo 1 ed euro 1.184.264,83 al Titolo 2;
- b) per l’anno 2026: euro 8.923.458,50, di cui euro 6.068.516,50 a carico del Titolo 1 ed euro 2.854.942,00 a carico del Titolo 2;
- c) per l’anno 2027: euro 7.203.448,26, di cui euro 4.876.448,26 a carico del Titolo 1 ed euro 2.327.000,00 a carico del Titolo 2.

**5.** Per effetto del comma 4:

- a) l’autorizzazione di spesa per la l.r. 32/2001 di cui alla Tabella A allegata alla legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22 (Bilancio di previsione 2025/2027), è ridotta per l’anno 2025 di euro 3.612.872,98, per l’anno 2026 di euro 8.923.458,50 e per l’anno 2027 di euro 7.203.448,26;
- b) all’Allegato a) alla Nota Integrativa al Bilancio 2025-2027 (Allegato 19 della l.r. 22/2024) alla Missione 11, Programma 01, sono apportate le seguenti variazioni:

- 1) per l'anno 2025, l'autorizzazione di spesa di euro 350.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025 - LR 32/2001" è ridotta di euro 166.264,83 ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale – a mutuo – Attrezzature n.a.c. – Annualità 2025" per euro 166.264,83;
  - 2) per l'anno 2026:
    - 2.1) l'autorizzazione di spesa di euro 800.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile- spese in conto capitale - reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001) - annualità 2026" è azzerata ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale - a mutuo – Reti MIR e SIRVTEL - Annualità 2026" per euro 800.000,00;
    - 2.2) l'autorizzazione di spesa di euro 500.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualità 2026" è azzerata ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale – a mutuo – Attrezzature n.a.c. – Annualità 2026" per euro 500.000,00;
  - 3) per l'anno 2027, l'autorizzazione di spesa di euro 1.000.000,00 in corrispondenza della voce "Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualità 2027" è azzerata ed è inserita la voce "Fondo regionale di protezione civile in conto capitale – a mutuo – Attrezzature n.a.c. – Annualità 2027" per euro 1.000.000,00.
- 6.** Per gli esercizi successivi, all'autorizzazione delle spese previste da questa legge si provvede con le rispettive leggi di approvazione del bilancio.
- 7.** Le risorse derivanti dalle donazioni di cui al comma 8 dell'articolo 27 bis devono essere iscritte a carico del Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 5 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e sono vincolate alle finalità indicate nel medesimo comma. Tali risorse, per il loro impiego, devono essere iscritte a carico della Missione 11, Programma 01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
- 8.** La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.”.

Il Presidente  
Renzo Marinelli

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI****IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

Vista la proposta di legge 273/2024: “Sistema Marche di protezione civile”;

Visti gli articoli 20 e 21 del Regolamento Interno del Consiglio delle autonomie locali (CAL);

Verificata l'impossibilità di riunire il CAL entro la scadenza del termine ai fini dell'espressione del parere di competenza;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere telematico, come disposto dall'articolo 20, commi 1, 2, 3, 4 del Regolamento Interno di questo Consiglio;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Alessandro Gentilucci e sottoposta all'approvazione del CAL attraverso la comunicazione telematica a tutti i componenti dello stesso, specificando come termine per l'espressione del voto le ore 12 del 26 marzo 2025;

Verificato che, nel termine previsto, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto che, pertanto, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, e dell'articolo 20, commi 2, 3, del Regolamento Interno di questo CAL, il presente parere si intende approvato in data 26 marzo 2025;

**DELIBERA**

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente  
f.to Alessandro Gentilucci

**PARERE ESPRESSO**  
**DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 273/2024 “Sistema Marche di protezione civile”, nel testo approvato dalla III Commissione, trasmesso con nota acquisita al protocollo n. 2356 del 14 marzo 2025;

Udito il relatore Giorgio Andreani;

Condivisa la proposta di parere formulata dal relatore e sottoposta all'approvazione del Consiglio;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della legge regionale 26 giugno 2008, n. 15;

Visti gli articoli 14, 15 e 16 del regolamento interno del CREL;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole;

2) di presentare al Consiglio-Assemblea legislativa regionale le seguenti raccomandazioni:

- si ritiene opportuno esplicitare al meglio competenze e ripartizioni delle responsabilità operative tra i molteplici enti e livelli diversi di governo;
- tenuto conto che nella maggior parte dei casi i comuni marchigiani sono comuni piccoli, e quindi con una capacità operativa e di competenze ridotta, essi potrebbero non essere nelle condizioni di garantire l'adempimento delle funzioni richieste, si auspica quindi che venga dato un ruolo maggiore agli Ambiti, che sono realtà operative di media grandezza ma al tempo stesso più integrate sul territorio e con una conoscenza profonda del territorio stesso di competenza;
- si raccomanda che alla preparazione della popolazione e degli operatori, con il coinvolgimento delle comunità, a partire dal volontariato e soprattutto dalla scuola, sia affiancata una sorta di promozione della cultura della “prevenzione”;
- si ritiene opportuno sottolineare che l'efficacia della legge dipende dalla disponibilità di fondi regionali e nazionali i quali potrebbero non essere sempre sufficienti per attuare tutte le misure previste. Pertanto occorre evidenziare che, nella predisposizione del bilancio regionale, protezione civile, prevenzione e manutenzione del territorio, elementi che sono connessi tra loro, debbano avere maggiore considerazione, soprattutto alla luce dei cambiamenti climatici e degli eventi recenti che hanno colpito la nostra regione.

Il Presidente  
f.to Luca Talevi

## RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La proposta di legge in esame intende avviare nella Regione Marche un percorso innovativo di revisione organica e aggiornamento della disciplina e delle attività in materia di protezione civile che consenta di orientare le strategie operative future e rispondere efficacemente alla rinnovata esigenza di “sistema” nonché coordinare le attività degli Enti locali e dei relativi piani di emergenza al fine di ottimizzare la risposta operativa, aumentare la conoscenza, la consapevolezza e la sensibilizzazione nei temi della sicurezza e della salvaguardia della pubblica e privata incolumità e promuovere percorsi finalizzati ad aumentare la resilienza della comunità marchigiana.

La proposta di legge recepisce le disposizioni previste dal d.lgs. 1/2018, cosiddetto “Codice della Protezione Civile”, ed introduce nell’ordinamento regionale gli strumenti previsti dalle stesse.

### **Articolo 1** *(Oggetto e finalità)*

L’articolo indica l’oggetto e le finalità della nuova disciplina regionale sul Sistema Marche di protezione civile illustrandone i principi ispiratori.

L’articolo ha natura ordinamentale.

### **Articolo 2** *(Struttura del Sistema Marche)*

L’articolo elenca i soggetti che fanno parte del Sistema Marche tra cui le autorità, le strutture operative e i soggetti concorrenti.

L’articolo ha natura ordinamentale.

### **Articolo 3** *(Attività del Sistema Marche)*

L’articolo descrive le attività di protezione civile del Sistema Marche e definisce le tipologie degli eventi emergenziali di protezione civile ai fini dello svolgimento delle suddette attività.

L’articolo ha natura ordinamentale.

### **Articolo 4** *(Funzioni della Regione)*

L’articolo recepisce le attività in capo alla Regione così come definite dall’articolo 11 del d.lgs. 1/2018. Riporta inoltre le competenze in capo al Presidente della Giunta regionale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6 del d.lgs. 1/2018. Da sottolineare la natura innovativa della disposizione relativa alla determinazione dei criteri e della modalità, da parte della Giunta regionale, per la deliberazione della mobilitazione straordinaria regionale e dell’emergenza nel territorio regionale, come definiti nei successivi articoli 27 e 27 bis.

L’articolo ha natura ordinamentale.

### **Articolo 5** *(Funzioni dei Comuni)*

L’articolo ribadisce le attività in capo ai Comuni e ai Sindaci, così come definite dall’articolo 12 del d.lgs. 1/2018.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. I contributi finalizzati a incentivare l’attuazione delle attività di cui all’articolo 12 del Codice trovano copertura nel capitolo iscritto nel bilancio vigente per le medesime finalità alla Missione 11, Programma 01, Titolo 1, come di seguito riportato:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell’onere, si tratta di oneri

<b>Morfologia giuridica onere</b> (art. 21, co. 5, della legge 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	<b>Fattori legislativi</b>
---	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

<b>Distribuzione dell'onere nel tempo</b> oneri occasionali, continuativi (obbligatorie o non obbligatorie) oppure pluriennali	<b>Oneri continuativi non obbligatori</b>
--	---

Il dettaglio delle risorse destinate alla spesa corrente disponibili a incentivare l'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del Codice trova copertura nel capitolo:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011017 9	CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE - D.LGS 1/2018	0,00	200.000,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011019 2	CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE NEL PORTALE REGIONALE- D.LGS 1/2018	0,00	0,00	200.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Totale			0,00	200.000,00	400.000,00	

Le risorse per le spese correnti relative a tali contributi vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14753	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE – CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI	0,00	200.000,00	400.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Il dettaglio delle risorse destinate alla spesa corrente disponibili a incentivare l'attuazione delle attività di cui all'articolo 12 del Codice trova copertura nel capitolo:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120016	TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - LR 32/2001 - CNI/15	200.000,00	200.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Le risorse per la spesa di investimento relative a tali contributi vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14754	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE – TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00	200.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

### **Articolo 6**

*(Ambiti territoriali e organizzativi)*

L'articolo prevede, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del d.lgs. 1/2018, la definizione da parte della Regione degli ambiti territoriali e organizzativi di protezione civile e dei relativi criteri organizzativi. Viene inoltre disposto che l'ambito esplicherà le proprie funzioni attraverso il modello organizzativo stabilito dalla Giunta regionale, anche sulla base di una convenzione tra i Comuni afferenti allo stesso ambito, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disposizioni vigenti in materia.

L'articolo ha natura ordinamentale. A livello organizzativo si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile (il cui onere risulta stanziato a carico del Bilancio 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente") mediante impiego di strumentazioni informatiche già in uso.

### **Articolo 7**

*(Rapporti interistituzionali)*

L'articolo definisce i rapporti e le collaborazioni che la Regione attua con altri enti ed istituzioni per il perseguimento delle finalità di questa legge.

L'articolo ha natura ordinamentale. A livello organizzativo si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile (il cui onere risulta stanziato a carico del Bilancio 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente") mediante impiego di strumentazioni informatiche già in uso.

### **Articolo 8**

*(Tavoli interistituzionali di livello provinciale)*

L'articolo disciplina composizione e funzionamento del tavolo interistituzionale per la protezione civile di livello provinciale che il Presidente della Giunta regionale, d'intesa con il Prefetto può costituire presso ogni sala operativa integrata di cui all'articolo 18. Il Tavolo svolge funzioni consultive e di coordinamento, anche tramite la proposizione di soluzioni operative con finalità di prevenzione e può essere sede di confronto per la predisposizione dei piani di protezione civile di livello provinciale. Per la partecipazione alle riunioni del Tavolo non spetta la corresponsione di compensi, indennità o rimborsi comunque denominati. La disposizione ha natura innovativa di un analogo strumento già esistente, in quanto il Tavolo va a sostituire le funzioni del vigente Comitato provinciale di protezione civile.

L'articolo ha natura ordinamentale. A livello organizzativo si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile (il cui onere risulta stanziato a carico del Bilancio 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente") mediante impiego di strumentazioni informatiche già in uso.

### **Articolo 9**

*(Attività di sensibilizzazione e formazione)*

L'articolo introduce le attività di sensibilizzazione e formazione in materia di protezione civile promosse dalla Regione, approfondite nei successivi articoli 10 e 11.

L'articolo ha natura ordinamentale. A livello organizzativo si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile (il cui onere risulta stanziato a carico del Bilancio 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente") mediante impiego di strumentazioni informatiche già in uso.

### **Articolo 10**

*(Sensibilizzazione della popolazione e diffusione della cultura e della conoscenza di protezione civile)*

L'articolo definisce le attività realizzate dalla Giunta regionale per favorire la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile, allo scopo di accrescere la resilienza delle comunità e promuovere l'adozione di comportamenti consapevoli da parte dei singoli, con particolare riferimento alle iniziative presso gli istituti scolastici. L'attività prevista dal presente articolo rientra nell'attività ordinaria già svolta dalla struttura regionale competente, pertanto non comporta nuovi oneri organizzativi.

L'articolo ha natura ordinamentale. A livello organizzativo si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile (il cui onere risulta stanziato a carico del Bilancio 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente") mediante impiego di strumentazioni informatiche già in uso.

### **Articolo 11**

*(Formazione di protezione civile)*

L'articolo prevede l'istituzione e lo svolgimento di corsi di formazione rivolti agli amministratori ed operatori locali del Sistema Marche, ai fini del potenziamento della capacità operativa e del miglioramento della preparazione tecnica, nel rispetto degli standard definiti dalla Giunta Regionale. Alla copertura finanziaria dei possibili oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziate a carico del fondo regionale di protezione civile, iscritto a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 come specificato all'articolo 16.

### **Articolo 12**

*(Esercitazioni di protezione civile)*

L'articolo prevede la possibilità di organizzare esercitazioni di protezione civile sul territorio regionale e la partecipazione della Regione stessa ad attività esercitative di rilievo nazionale, previa intesa con il Dipartimento nazionale della protezione civile, ai sensi degli articoli 2, comma 4, lettera g) e 8, comma 1, lettera h), del d.lgs. 1/2018.

Alla copertura finanziaria dei possibili oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse regionali disponibili stanziate nel fondo regionale di protezione civile, iscritto a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 come specificato all'articolo 16, oltre che con le risorse statali e comunitarie che si renderanno disponibili a seguito di specifiche attività esercitative.

### **Articolo 13**

*(Pianificazione di protezione civile)*

L'articolo introduce gli strumenti di pianificazione di protezione civile di cui alla presente legge e ne disciplina le modalità di predisposizione ed approvazione, anche in riferimento ai contenuti dei piani medesimi.

L'articolo ha natura ordinamentale. A livello organizzativo si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile (il cui onere risulta stanziato a carico del Bilancio 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente") mediante impiego di strumentazioni informatiche già in uso.

#### **Articolo 14**

*(Piano regionale di protezione civile)*

L'articolo descrive i contenuti, le finalità e le modalità di approvazione del Piano regionale di protezione civile, principale strumento tecnico-operativo per la programmazione e la pianificazione delle attività di protezione civile di competenza regionale. Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale approva il Piano regionale, su proposta della Giunta regionale, con esclusione dei contenuti di cui alla lettera e) del comma 2 alla cui approvazione provvede direttamente la Giunta regionale ai sensi della l.r. 18/2021.

L'articolo ha natura ordinamentale. A livello organizzativo si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile (il cui onere risulta stanziato a carico del Bilancio 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente") mediante impiego di strumentazioni informatiche già in uso.

#### **Articolo 15**

*(Piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale)*

L'articolo disciplina le modalità di predisposizione ed approvazione dei piani di protezione civile di livello provinciale, di ambito e comunale.

L'articolo ha natura ordinamentale e non comporta oneri organizzativi aggiuntivi, in quanto le attività previste verranno svolte dagli stessi enti attualmente deputati a svolgere l'attività di pianificazione.

#### **Articolo 16**

*(Struttura organizzativa regionale di protezione civile)*

L'articolo definisce il ruolo della struttura regionale di protezione civile e la sua organizzazione, definita nel rispetto della l.r. 18/2021, tramite la quale la Regione provvede allo svolgimento delle attività di protezione civile.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Agli oneri derivanti dall'espletamento delle funzioni attribuite alla struttura organizzativa regionale di protezione civile, si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio vigente a carico dei seguenti capitoli che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001.

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

<p><b>Morfologia giuridica onere</b> (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) "oneri inderogabili", "fattori legislativi" o "spese di adeguamento al fabbisogno"</p>	<p><b>Fattori legislativi</b></p>
---	-----------------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

<p><b>Distribuzione dell'onere nel tempo</b> oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali</p>	<p><b>Oneri continuativi non obbligatori</b></p>
---	--

Di seguito il dettaglio delle risorse di spesa corrente disponibili per le attività della struttura regionale di protezione civile:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110001	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	59.760,00	140.000,00	12.200,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110021	Fondo Regionale P.C. Parte Corrente L.R. 32/2001 Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali L.R. 32/2001	116.711,82	70.645,97	110.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110022	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente Altri servizi diversi n.a.c. L.R. 32/2001	27.116,00	96.070,00	99.400,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110023	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente Pubblicazione bandi L.R. 32/2001	0,00	10.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110030	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	103.389,28	772.000,00	1.516.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110051	L.R. 32/2001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - PEDAGGI AUTOSTRADALI - CNI 2017	2.310,00	110,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110076	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE ACQUISTO DPI ED EQUIPAGGIAMENTI- L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	80.560,00	150.000,00	10.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110078	Fondo Regionale di Protezione Civile e potenziamento sistema di protezione civile parte corrente - Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.747,53	120.000,00	60.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110082	L.R. 32/2001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - CARBURANTI - CNI 2017	0,00	0,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110118	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - LICENZE D'USO PER SOFTWARE - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	50.000,00	47.000,00	30.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110126	Fondo Regionale Protezione civile - spese di parte corrente- Prestazioni professionali e specialistiche - LR 32/2001 CNI 2019	17.460,00	21.100,00	40.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110127	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Manutenzione applicazioni - LR 32/2001 CNI 2019	24.144,00	20.000,00	20.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110128	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente- Acquisti - LR 32/2001 CNI 2019	12.200,00	0,00	12.200,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110132	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Accordi con Amministrazioni Locali - LR 32/2001 CNI 2019	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110142	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NATURA INFORMATICA LEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE - Assistenza all'utente e formazione - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110151	Fondo regionale per la protezione civile - SPESE PER STAMPA MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110177	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MATERIALI UTILIZZATI NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE -	0,00	100.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110178	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, SVOLTI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE.	0,00	30.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110066	Spese per utenze e canoni per esigenze di protezione civile e per l'utilizzo delle frequenze radio	0,00	0,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Totale			700.398,63	1.776.925,97	2.119.800,00	

Le risorse per le spese correnti relative alla struttura organizzativa regionale di protezione civile vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 13985	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE	700.398,63	1.776.925,97	2.119.800,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Di seguito il dettaglio delle risorse disponibili per le attività di investimento della struttura regionale di protezione civile:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120038	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE IMPIANTI E ATTREZZATURE (L.R.32/2001) - CNI/17	5.000,00	0,00	47.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120039	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA LOCALE HARDWARE n.a.c.- CNI/17	13.000,00	0,00	25.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120040	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA LOCALE POSTAZIONI DI LAVORO - CNI/18	10.000,00	260.000,00	75.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120041	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA (L.R.32/2001) - CNI/18	190.000,00	190.000,00	290.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120048	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVER PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - CNI/19	10.000,00	0,00	150.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Totale			228.000,00	450.000,00	587.000,00	

Le risorse per le spese di investimento relative alla struttura regionale di protezione civile vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 13986	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE	228.000,00	450.000,00	587.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

### Articolo 17

*(Sala operativa unificata permanente)*

L'articolo stabilisce le attività assegnate alla Sala operativa unificata permanente, istituita ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), del d.lgs. 1/2018, quale strumento di collegamento funzionale del Sistema Marche. Tali attività risultano già svolte dalla struttura competente nell'ambito delle attività ordinarie.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziare a carico del fondo regionale di protezione civile, iscritto a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 come specificato all'articolo 16.

### Articolo 18

*(Sale operative integrate)*

L'articolo definisce ruolo e finalità delle Sale operative integrate (SOI), costituite quali articolazioni a livello provinciale della SOUP.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Alla copertura degli oneri correnti derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte per le medesime finalità nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

<b>Morfologia giuridica onere</b> (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	<b>Fattori legislativi</b>
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

<b>Distribuzione dell'onere nel tempo</b> oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	<b>Oneri continuativi non obbligatori</b>
---	---

Di seguito il dettaglio delle risorse disponibili per le attività di investimento destinate alla SOI:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120122	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI DESTINATI ALLE SALE OPERATIVE INTEGRATE (SOI) DI PROTEZIONE CIVILE.	0,00	10.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Le risorse per le spese di investimento relative alle SOI vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14755	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - MOBILI E ARREDI PER LE SALE OPERATIVE INTEGRATE (SOI)	0,00	10.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

### Articolo 19

*(Centro funzionale multirischi)*

L'articolo riporta le attività assegnate al CFM ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. 1/2018, già previste dall'articolo 9 della l.r. 32/2001.

Il Centro Funzionale Multirischi fa parte della rete dei Centri funzionali di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004. Il CFM svolge le funzioni di centro di controllo del territorio regionale attraverso la rete strumentale di monitoraggio e sorveglianza meteorologica e idrologica che rientrano nell'attività ordinaria svolta dalla struttura regionale competente.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Alla copertura degli oneri correnti derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte per le medesime finalità nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

<b>Morfologia giuridica onere</b> (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	<b>Fattori legislativi</b>
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

<b>Distribuzione dell'onere nel tempo</b> oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	<b>Oneri continuativi non obbligatori</b>
--	---

Di seguito il dettaglio delle risorse disponibili per le attività di investimento destinate al CFM:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziament o disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110044	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente - QUOTE ASSOCIAZIONI L.R. 32/2001	0,00	3.000,00	30.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Le risorse per le spese correnti relative al CFM vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14756	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - ACQUISIZIONE SERVIZI - CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI	0,00	3.000,00	30.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Alla copertura degli oneri di investimento derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziament o disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120107	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE (L.R.32/2001)	20.000,00	9.942,00	20.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120117	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE- SPESE IN CONTO CAPITALE - reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001) annualità 2026	0,00	800.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Totale			20.000,00	809.942,00	20.000,00	

Le risorse per le spese di investimento relative al CFM vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14757	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CENTRO FUNZIONALE MULTISERVIZI	20.000,00	9.942,00	20.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120131	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO - reti MIR e SIRTEV - annualità 2026	0,00	800.000,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Totale			20.000,00	809.942,00	20.000,00	

### Articolo 20

*(Centro assistenziale di pronto intervento)*

L'articolo stabilisce le funzioni in capo al Centro assistenziale di pronto intervento (CAPI), quale struttura logistica della struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Alla copertura degli oneri correnti derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte per le medesime finalità nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

<b>Morfologia giuridica onere</b> (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	<b>Fattori legislativi</b>
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

<b>Distribuzione dell'onere nel tempo</b> oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	<b>Oneri continuativi non obbligatori</b>
---	---

Di seguito il dettaglio delle risorse disponibili per le attività di spesa corrente relativa al CAPI:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110092	Spese per il noleggio di mezzi di trasporto per le esigenze di Protezione Civile - CNI/17	159.151,74	378.630,74	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110159	Spese per smaltimento materiali	20.000,00	50.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Totale			179.151,74	428.630,74	0,00	

Le risorse per le spese correnti relative al CAPI vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
---------------------------------	----------	---------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	------

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14758	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - ACQUISIZIONE SERVIZI - CENTRO ASSISTENZIALE DI PRONTO INTERVENTO (C.A.P.I.)	179.151,74	428.630,74	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
---	-------------------------	---	------------	------------	------	--

Alle spese in conto capitale per le attività seguite dal CAPI derivanti dalla disposizione si fa fronte con le riduzioni degli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente per la medesima finalità di seguito indicati:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120069	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001	150.000,00	150.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120068	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Macchinari - LR 32/2001	150.000,00	35.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120115	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025 -LR 32/2001 -	166.264,83	0,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120118	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualità 2026	0,00	500.000,00	0,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120133	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualità 2027	0,00	0,00	1.000.000,00	Stanziamiento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Totale			466.264,83	685.000,00	1.000.000,00	

Le risorse per le spese di investimento relative al CAPI vengono iscritte con questa legge a carico dei capitoli di seguito evidenziati:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14759	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CENTRO ASSISTENZIALE DI PRONTO INTERVENTO (C.A.P.I.)	300.000,00	185.000,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120129	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. – Annualità 2025	166.264,83	0,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120130	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. – Annualità 2026	0,00	500.000,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 16710	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. – Annualità 2027	0,00	0,00	1.000.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
		Totale	466.264,83	685.000,00	1.000.000,00	

### Articolo 21

#### *(Comitato operativo regionale e Unità di crisi)*

L'articolo disciplina le funzioni del Comitato operativo regionale (COR), quale struttura preposta alla gestione degli eventi emergenziali di rilievo regionale o nell'imminenza degli stessi. L'articolo riveste una natura innovativa, in quanto introduce inoltre la possibilità di integrare l'azione del COR, in occasione di scenari di crisi particolarmente complessi, con l'Unità di crisi regionale, quale organismo tecnico di gestione dell'emergenza. La partecipazione al COR e all'Unità di crisi non dà luogo a compensi, indennità o rimborsi comunque denominati.

L'articolo ha natura ordinamentale. A livello organizzativo si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile (il cui onere risulta stanziato a carico del Bilancio 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente") mediante impiego di strumentazioni informatiche già in uso.

### Articolo 22

#### *(Colonna mobile regionale)*

L'articolo stabilisce che la Regione organizza e gestisce la Colonna mobile regionale (CMR), in conformità all'articolo 11, comma 1, lettera h), del d.lgs. 1/2018, quale struttura operativa e modulare alla quale possono essere chiamati a partecipare, sotto la direzione della struttura organizzativa regionale di protezione civile, i soggetti che costituiscono il Sistema Marche. L'articolo ha natura innovativa e di adeguamento alla normativa nazionale.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Alla copertura degli oneri correnti derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con le risorse già iscritte per le medesime finalità nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri:

<b>Morfologia giuridica onere</b> (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	<b>Fattori legislativi</b>
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri:

<b>Distribuzione dell'onere nel tempo</b> oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	<b>Oneri continuativi non obbligatori</b>
---	---

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110077	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110099	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - CNI/18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110129	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Acquisto prodotti sanitari - LR 32/2001 CNI 2019	24.128,34	14.128,34	20.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110130	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Acquisto dispositivi sanitari - LR 32/2001 CNI 2019	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110131	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - generi alimentari - LR 32/2001 CNI 2019	24.400,00	0,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
		Totale	88.528,34	44.128,34	50.000,00	

Le risorse per le spese correnti relative alla CMR vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14761	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - FORNITURE DI BENI PER COLONNA MOBILE REGIONALE	88.528,34	44.128,34	50.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Alla copertura degli oneri di investimento derivanti dalla presente disposizione, si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120013	SPESE PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALÈ DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	20.000,00	0,00	20.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge

Le risorse per le spese di investimento relative alla CMR vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14762	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALÈ DELLA REGIONE MARCHE - COLONNA MOBILE REGIONALE	20.000,00	0,00	20.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

### Articolo 23

*(Partecipazione dei cittadini)*

L'articolo disciplina le modalità di partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile, in quanto espressione dei principi di cultura democratica e di solidarietà sociale.

L'articolo ha natura ordinamentale.

### Articolo 24

*(Volontariato regionale organizzato di protezione civile)*

L'articolo descrive le attività alle quali concorre il volontariato regionale organizzato di protezione civile, quale struttura del Sistema Marche. Ne disciplina le modalità di attivazione, tramite l'istituzione dell'Elenco regionale del volontariato di protezione civile. Riporta inoltre l'applicazione dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del d.lgs. 1/2018 ai volontari, nei limiti e con le modalità ivi previsti, ponendoli in capo al bilancio regionale qualora il coordinamento delle attività fosse gestito dalla struttura organizzativa regionale di cui all'articolo 16.

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Per l'applicazione dei benefici di legge, si fa fronte con le riduzioni degli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente per la medesima finalità di seguito indicati:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri:

<b>Morfologia giuridica onere</b> (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) "oneri inderogabili", "fattori legislativi" o "spese di adeguamento al fabbisogno"	<b>Fattori legislativi</b>
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri:

<b>Distribuzione dell'onere nel tempo</b> oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	<b>Oneri continuativi non obbligatori</b>
--	---

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110079	SPESE PER RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs 1/2018 - CNI/17	133.567,17	500.000,00	350.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110080	SPESE PER RIMBORSI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs 1/2018	235.065,01	300.000,00	300.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110081	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (COMUNI) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	15.000,00	20.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110083	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (IMPRESE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	10.989,87	20.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110084	SPESE PER RIMBORSI AI REFERENTI REGIONALI E PROVINCIALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	24.187,10	30.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110174	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (IMPRESE PARTECIPATE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	0,00	20.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110175	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (LAVORATORI AUTONOMI) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	0,00	30.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110176	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (ANPAS - CRI - MISERICORDIE)) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	0,00	10.000,00	0,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
		Totale	418.809,15	930.000,00	650.000,00	

Le risorse per le spese correnti relative al volontariato regionale vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14763	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - VOLONTARIATO REGIONALE	418.809,15	930.000,00	650.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

**Articolo 25***(Contributi regionali per il volontariato)*

L'articolo prevede la possibilità per la Regione di concedere contributi al volontariato organizzato iscritto nell'Elenco regionale per la realizzazione di progetti finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica e allo sviluppo della resilienza delle comunità. Disposizioni ad invarianza finanziaria. Per la concessione dei suddetti contributi, si fa fronte con le riduzioni degli stanziamenti già iscritti nel bilancio vigente per la medesima finalità di seguito indicati.

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri

<b>Morfologia giuridica onere</b> (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	<b>Fattori legislativi</b>
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri

<b>Distribuzione dell'onere nel tempo</b> oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	<b>Oneri continuativi non obbligatori</b>
---	---

Per la parte di spesa corrente:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziament o disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110149	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	5.000,00	345.000,00	300.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110150	CONTRIBUTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	75.000,00	295.000,00	350.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
		Totale	80.000,00	640.000,00	650.000,00	

Le risorse per le spese correnti relative ai contributi per il volontariato regionale vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14763	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - VOLONTARIATO REGIONALE	80.000,00	640.000,00	650.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Di seguito i capitoli per la parte di investimento:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120082	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	125.000,00	350.000,00	350.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	2110120083	CONTRIBUTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	125.000,00	350.000,00	350.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
		Totale	250.000,00	700.000,00	700.000,00	

Le risorse per le spese di investimento relative ai contributi del volontariato regionale vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 14764	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO REGIONALE	250.000,00	700.000,00	700.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

### Articolo 26

*(Comitato regionale del volontariato di protezione civile)*

L'articolo istituisce e disciplina il Comitato regionale del volontariato di protezione civile, quale strumento di rappresentanza e di raccordo tra il volontariato regionale di protezione civile e i soggetti del Sistema Marche. Il Comitato del volontariato è composto da rappresentanti del volontariato organizzato iscritto nell'Elenco regionale e svolge la sua attività a titolo gratuito.

L'articolo ha natura ordinamentale e innovativa. A livello organizzativo si provvederà con il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di Protezione civile (il cui onere risulta stanziato a carico del Bilancio 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1, Macroaggregato 01 "Redditi da lavoro dipendente") mediante impiego di strumentazioni informatiche già in uso.

### Articolo 27

*(Mobilitazione straordinaria regionale)*

L'articolo prevede la possibilità per il Presidente della Giunta Regionale, in attuazione dell'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 1/2018, di disporre la mobilitazione straordinaria del Sistema Marche in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) di questa legge. Dispone inoltre che la Giunta regionale stabilisca criteri e modalità per l'assegnazione di eventuali contributi per il concorso alla copertura finanziaria degli oneri sostenuti dai soggetti mobilitati.

L'articolo ha natura ordinamentale e innovativa, in quanto mai disciplinato finora, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del d.lgs. 1/2018.

Alla copertura finanziaria della mobilitazione straordinaria regionale si provvede ai sensi delle

disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziata a carico del fondo regionale di protezione civile (quota corrente e quota in conto capitale) e attingendo dal Fondo spese impreviste.

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri:

<b>Morfologia giuridica onere</b> (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	<b>Fattori legislativi</b>
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri:

<b>Distribuzione dell'onere nel tempo</b> oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	<b>Oneri occasionali</b>
---	--------------------------

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 13985	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 13986	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE

### **Articolo 27 bis** (Emergenza nel territorio regionale)

L'articolo prevede la possibilità per il Presidente della Giunta Regionale, al verificarsi o nell'imminenza degli eventi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b) di questa legge, di dichiarare l'emergenza nel territorio regionale. Definisce inoltre che la Giunta Regionale, entro 30 giorni dalla dichiarazione dell'emergenza nel territorio regionale, dispone l'eventuale assegnazione di finanziamenti al fine di fronteggiare l'emergenza, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale. La Giunta regionale provvede inoltre alla definizione degli interventi finalizzati al superamento dell'emergenza regionale e alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, alla ricognizione dei danni e all'eventuale assegnazione di finanziamenti, nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio regionale e nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Al termine dell'emergenza nel territorio regionale, può essere prevista un'eventuale ulteriore assegnazione di risorse agli enti ordinariamente competenti per il completamento degli interventi non ancora conclusi.

L'articolo ha natura ordinamentale e innovativa, in quanto mai disciplinato finora, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 9, del d.lgs. 1/2018.

Alla copertura finanziaria dell'emergenza nel territorio regionale si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziata a carico del fondo regionale di protezione civile (quota corrente e quota in conto capitale) e attingendo dal Fondo spese impreviste.

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri:

<b>Morfologia giuridica onere</b> (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	<b>Fattori legislativi</b>
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri:

<b>Distribuzione dell'onere nel tempo</b> oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	<b>Oneri occasionali</b>
---	--------------------------

Missione/ Programma/ Titolo	capitolo	denominazione
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 13985	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	N. SCHEDA CNI: 13986	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE

### Articolo 28

*(Attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

L'articolo delinea le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi in capo alla Regione, prevedendo, come disposizione innovativa, l'istituzione del Registro regionale dei direttori di operazioni di spegnimento (DOS).

Disposizioni ad invarianza finanziaria. Alla copertura degli oneri correnti derivanti dalla presente disposizione si fa fronte con le risorse già iscritte nel bilancio vigente, a carico dei seguenti capitoli, che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001:

Con riferimento alla morfologia giuridica dell'onere, si tratta di oneri:

<b>Morfologia giuridica onere</b> (art. 21, co. 5, della legge n. 196/2009) “oneri inderogabili”, “fattori legislativi” o “spese di adeguamento al fabbisogno”	<b>Fattori legislativi</b>
--	----------------------------

Con riferimento alla distribuzione dell'onere nel tempo, si tratta di oneri:

<b>Distribuzione dell'onere nel tempo</b> oneri occasionali, continuativi (obbligatori o non obbligatori) oppure pluriennali	<b>Oneri continuativi non obbligatori</b>
---	---

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento disponibile 2025	stanziamento disponibile 2026	stanziamento disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110160	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - attività di protezione civile	81.720,29	315.831,45	96.648,26	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	2110110161	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - Trasferimenti per attività in materia di antincendio boschivo svolte dai Corpi dello Stato - attività di protezione civile	880.000,00	1.730.000,00	880.000,00	Stanziamento già iscritto nel bilancio vigente disponibile per la riduzione a seguito dell'abrogazione della l.r. 32/2001 alla data di approvazione della legge
		Totale	961.720,29	2.045.831,45	976.648,26	

Le risorse per le spese correnti relative alle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi vengono iscritte con questa legge a carico del capitolo di seguito evidenziato:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 14765	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	961.720,29	2.045.831,45	976.648,26	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

### Articolo 29

*(Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)*

L'articolo definisce i contenuti del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, redatto in conformità a quanto previsto dalla legge 353/2000 e dal D.L. 120/2021 e nel rispetto delle linee guida e delle direttive statali in materia, anche attraverso il coinvolgimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Comando Regione Carabinieri Forestale Marche.

L'articolo ha natura ordinamentale.

### Articolo 30

*(Catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco)*

L'articolo dispone il censimento, tramite apposito catasto, dei soprassuoli già percorsi dal fuoco nell'ultimo quinquennio da parte dei Comuni, pubblicando gli elenchi definitivi e le relative planimetrie. L'attività, rientrando tra quelle già previste per i Comuni dall'attuazione dell'articolo 10 della legge 353/2000, è ad invarianza organizzativa per le medesime amministrazioni. Qualora il Comune non dovesse adempiere a tale onere, tale inerzia può costituire motivo di esclusione del Comune medesimo dall'assegnazione di finanziamenti regionali.

L'articolo ha natura ordinamentale.

**Articolo 31***(Patrocinio, loghi e segni distintivi)*

L'articolo prevede l'eventuale concessione da parte della Regione del patrocinio quale forma simbolica di apprezzamento a iniziative in tema di protezione civile. Dispone inoltre l'individuazione del logo e dei segni distintivi, con le relative modalità di utilizzo, da parte della Giunta Regionale. L'articolo ha natura ordinamentale.

**Articolo 32***(Benemerenze e Giornata regionale della protezione civile)*

L'articolo prevede l'istituzione della Giornata regionale della protezione civile, nella ricorrenza di San Pio da Pietrelcina, patrono dei volontari di protezione civile, il giorno 23 settembre. In tale occasione saranno attribuite le benemerenze da riconoscere agli operatori di protezione civile che si siano distinti per particolari meriti. Verranno inoltre iscritti all'albo d'onore del volontariato di protezione civile i volontari che hanno partecipato fattivamente per almeno un quinquennio ad attività di protezione civile e che non possono più essere impiegati in attività operative a causa di raggiunti limiti di età.

L'articolo ha natura ordinamentale e innovativa, poiché introduce la Giornata regionale della protezione civile e l'assegnazione di benemerenze.

Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla presente disposizione, si provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili stanziato nel fondo regionale di protezione civile, iscritto a carico della Missione 11, Programma 01, Titolo 1 come specificato all'articolo 16.

**Articolo 33***(Disposizioni finanziarie)*

L'articolo stabilisce le disposizioni finanziarie di questa legge. Il comma 2 istituisce il fondo regionale di protezione civile nello stato di previsione della spesa a carico della Missione 11, Programma 1. Il comma 3 autorizza il finanziamento complessivo per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge per l'importo di euro 3.612.872,98 per il 2025, di euro 8.923.458,50 per il 2026 e 7.203.448,26 per il 2027. L'importo è inteso come limite massimo commisurato alle risorse disponibili nel bilancio vigente 2025/2027 a carico della Missione 11, Programma 01, così suddiviso:

Titolo 1 per euro 2.428.608,15 e Titolo 2 per euro 1.184.264,83 per il 2025;

Titolo 1 per euro 6.068.516,50 e Titolo 2 per euro 2.854.942,00 per il 2026;

Titolo 1 per euro 4.876.448,26 e Titolo 2 per euro 2.327.000,00 per il 2027.

Nel dettaglio:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	stanziamento anno 2025	stanziamento anno 2026	stanziamento anno 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	N. SCHEDA CNI: 13985	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE	700.398,63	1.776.925,97	2.119.800,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Missione Programma Titolo 1	11 01	N. SCHEDA CNI: 14753	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI	0,00	200.000,00	400.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 - quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 1	11 01	N. SCHEDA CNI: 14756	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - ACQUISIZIONE SERVIZI - CENTRO FUNZIONALE MULTIRISCHI	0,00	3.000,00	30.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 - quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 1	11 01	N. SCHEDA CNI: 14758	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - ACQUISIZIONE SERVIZI - CENTRO ASSISTENZIALE DI PRONTO INTERVENTO (C.A.P.I.)	179.151,74	428.630,74	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 - quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 1	11 01	N. SCHEDA CNI: 14761	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - FORNITURE DI BENI PER COLONNA MOBILE REGIONALE	88.528,34	44.128,34	50.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 - quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 1	11 01	N. SCHEDA CNI: 14763	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - VOLONTARIATO REGIONALE	498.809,15	1.570.000,00	1.300.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 - quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 1	11 01	N. SCHEDA CNI: 14765	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE DI PARTE CORRENTE - SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO	961.720,29	2.045.831,45	976.648,26	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 - quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 2	11 01	2110120129	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025	166.264,83	0,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 - quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 2	11 01	2110120130	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. - Annualità 2026	0,00	500.000,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 - quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 2	11 01	2110120131	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO - reti MIR e SIRTEV - annualita' 2026	0,00	800.000,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 - quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Missione Programma Titolo 2	11 01	N. SCHEDA CNI: 14754	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE – TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI	200.000,00	200.000,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 2	11 01	N. SCHEDA CNI: 13986	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE	228.000,00	450.000,00	587.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 2	11 01	N. SCHEDA CNI: 14755	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - MOBILI E ARREDI PER LE SALE OPERATIVE INTEGRATE (SOI)	0,00	10.000,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 2	11 01	N. SCHEDA CNI: 14757	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CENTRO FUNZIONALE MULTISERVIZI	20.000,00	9.942,00	20.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 2	11 01	N. SCHEDA CNI: 14759	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CENTRO ASSISTENZIALE DI PRONTO INTERVENTO (C.A.P.I.)	300.000,00	185.000,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 2	11 01	N. SCHEDA CNI: 14762	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - ACQUISTO ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - COLONNA MOBILE REGIONALE	20.000,00	0,00	20.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 2	11 01	N. SCHEDA CNI: 14764	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE - CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI DEL VOLONTARIATO REGIONALE	250.000,00	700.000,00	700.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione Programma Titolo 2	11 01	N. SCHEDA CNI: 16710	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. – Annualità 2027	0,00	0,00	1.000.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
			Totale	3.612.872,98	8.923.458,50	7.203.448,26	

Il comma 4 attesta la copertura degli oneri con le risorse regionali già iscritte a carico della Missione 11, Programma 01 Titolo 1 per euro 13.373.572,91 e al Titolo 2 per euro 6.366.206,83 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2025/2027 a carico dei capitoli sotto riportati che presentano la necessaria disponibilità:

Missione Programma Titolo	capitolo	denominazione	Stanziamen- to disponibile 2025	Stanziamen- to disponibile 2026	Stanziamen- to o disponibile 2027	nota
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011000 1	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	59.760,00	140.000,00	12.200,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011002 1	Fondo Regionale P.C. Parte Corrente L.R. 32/2001 Manutenzione ordinaria e riparazione di altri beni materiali L.R. 32/2001	116.711,82	70.645,97	110.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011002 2	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente Altri servizi diversi n.a.c. L.R. 32/2001	27.116,00	96.070,00	99.400,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011002 3	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente Pubblicazione bandi L.R. 32/2001	0,00	10.000,00	0,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011003 0	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	103.389,28	772.000,00	1.516.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011004 4	Fondo Regionale Protezione civile Parte Corrente - QUOTE ASSOCIAZIONI . L.R. 32/2001	0,00	3.000,00	30.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011005 1	L.R. 32/2001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - PEDAGGI AUTOSTRADALI - CNI 2017	2.310,00	110,00	0,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011006 6	Spese per utenze e canoni per esigenze di protezione civile e per l'utilizzo delle frequenze radio	0,00	0,00	0,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011007 6	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE ACQUISTO DPI ED EQUIPAGGIAMENTI- L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	80.560,00	150.000,00	10.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011007 7	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamen- to iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011007 8	Fondo Regionale di Protezione Civile e potenziamento sistema di protezione civile parte corrente - Manutenzione ordinaria e riparazione di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	6.747,53	120.000,00	60.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011007 9	SPESE PER RIMBORSI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs 1/2018 - CNI/17	133.567,17	500.000,00	350.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011008 0	SPESE PER RIMBORSI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE AI SENSI DELL'ART. 40 D.Lgs 1/2018	235.065,01	300.000,00	300.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011008 1	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (COMUNI) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	15.000,00	20.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011008 2	L.R. 32/2001 - UTENZE E CANONI PER SERVIZI N.A.C. - CARBURANTI - CNI 2017	0,00	0,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011008 3	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (IMPRESE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	10.989,87	20.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011008 4	SPESE PER RIMBORSI AI REFERENTI REGIONALI E PROVINCIALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE ART. 39 D.Lgs 1/2018	24.187,10	30.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011009 2	Spese per il noleggio di mezzi di trasporto per le esigenze di Protezione Civile - CNI/17	159.151,74	378.630,74	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011009 9	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. - CNI/18	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011011 8	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE DI PARTE CORRENTE - LICENZE D'USO PER SOFTWARE - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	50.000,00	47.000,00	30.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011012 6	Fondo Regionale Protezione civile - spese di parte corrente- Prestazioni professionali e specialistiche - LR 32/2001 CNI 2019	17.460,00	21.100,00	40.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011012 7	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Manutenzione applicazioni - LR 32/2001 CNI 2019	24.144,00	20.000,00	20.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011012 8	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente- Acquisti - LR 32/2001 CNI 2019	12.200,00	0,00	12.200,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011012 9	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Acquisto prodotti sanitari - LR 32/2001 CNI 2019	24.128,34	14.128,34	20.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011013 0	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Acquisto dispositivi sanitari - LR 32/2001 CNI 2019	20.000,00	10.000,00	10.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011013 1	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - generi alimentari - LR 32/2001 CNI 2019	24.400,00	0,00	0,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011013 2	Fondo regionale per la protezione civile - spese di parte corrente - Accordi con Amministrazioni Locali - LR 32/2001 CNI 2019	30.000,00	30.000,00	30.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011014 2	SPESE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI NATURA INFORMATICA LEGATI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE - Assistenza all'utente e formazione - L.R. 32 - 11 DICEMBRE 2001	160.000,00	160.000,00	160.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011014 9	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	5.000,00	345.000,00	300.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011015 0	CONTRIBUTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	75.000,00	295.000,00	350.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011015 1	Fondo regionale per la protezione civile - SPESE PER STAMPA MATERIALI DI PROTEZIONE CIVILE	10.000,00	10.000,00	20.000,00	Stanziamiento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011015 9	Spese per smaltimento materiali	20.000,00	50.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011016 0	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - attività di protezione civile	81.720,29	315.831,45	96.648,26	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011016 1	SPESE PER IL SERVIZIO DI ANTINCENDIO BOSCHIVO - Trasferimenti per attività in materia di antincendio boschivo svolte dai Corpi dello Stato - attività di protezione civile	880.000,00	1.730.000,00	880.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011017 4	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (IMPRESE PARTECIPATE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	0,00	20.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011017 5	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (LAVORATORI AUTONOMI) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	0,00	30.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011017 6	SPESE PER RIMBORSI AI DATORI DI LAVORO (ANPAS - CRI - MISERICORDIE) PER L'IMPIEGO DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - LR 32/2011	0,00	10.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011017 7	SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE DI BENI MATERIALI UTILIZZATI NEL SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE -	0,00	100.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011017 8	SPESE PER SERVIZI DI TRASPORTO, TRASLOCHI E FACCHINAGGIO, SVOLTI NELL'AMBITO DELLA PROTEZIONE CIVILE.	0,00	30.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011017 9	CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER L'AGGIORNAMENTO DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE - D.LGS 1/2018	0,00	200.000,00	200.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 1	211011019 2	CONTRIBUTI A FAVORE DEI COMUNI PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PIANI COMUNALI DI PROTEZIONE CIVILE NEL PORTALE REGIONALE- D.LGS 1/2018	0,00	0,00	200.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012001 3	SPESE PER L'ACQUISTO DELLE ATTREZZATURE PER LA STRUTTURA SANITARIA CAMPALE DELLA REGIONE MARCHE - CNI/15	20.000,00	0,00	20.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012001 6	TRASFERIMENTI PER SPESE D'INVESTIMENTO IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE AD ENTI DELLE AMMINISTRAZIONI LOCALI - LR 32/2001 - CNI/15	200.000,00	200.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012003 8	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE IMPIANTI E ATTREZZATURE (L.R.32/2001) - CNI/17	5.000,00	0,00	47.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012003 9	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA LOCALE HARDWARE n.a.c.- CNI/17	13.000,00	0,00	25.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012004 0	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI INFORMATICI, HARDWARE E SOFTWARE PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE E SICUREZZA LOCALE POSTAZIONI DI LAVORO - CNI/18	10.000,00	260.000,00	75.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012004 1	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE SVILUPPO SOFTWARE E MANUTENZIONE EVOLUTIVA (L.R.32/2001) - CNI/18	190.000,00	190.000,00	290.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012004 8	SPESA PER L'ACQUISIZIONE DI SERVER PER LE ESIGENZE DEL SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE - CNI/19	10.000,00	0,00	150.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012006 8	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Macchinari - LR 32/2001	150.000,00	35.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012006 9	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001	150.000,00	150.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali

Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012008 2	CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	125.000,00	350.000,00	350.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012008 3	CONTRIBUTI AI GRUPPI COMUNALI DI VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE - art 3 LR 32/2001	125.000,00	350.000,00	350.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012009 8	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE- SPESE IN CONTO CAPITALE - reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001)- annualita' 2025	0,00	0,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012010 7	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE SPESE IN CONTO CAPITALE APPARATI DI TELECOMUNICAZIONE (L.R.32/2001)	20.000,00	9.942,00	20.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012011 5	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025 -LR 32/2001 -	166.264,83	0,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012011 7	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE- SPESE IN CONTO CAPITALE - reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001)- annualita' 2026	0,00	800.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012011 8	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualita 2026	0,00	500.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012012 2	ACQUISIZIONE MOBILI E ARREDI DESTINATI ALLE SALE OPERATIVE INTEGRATE (SOI) DI PROTEZIONE CIVILE.	0,00	10.000,00	0,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
Missione 11 Programma 01 Titolo 2	211012013 3	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualita 2027	0,00	0,00	1.000.000,00	Stanziamento iscritto con questa legge come limite massimo di spesa commisurato alle risorse che si rendono disponibili a seguito dell'abrogazione della LR 32/2001 – quota parte per le spese di parte corrente in materia di protezione civile ad enti delle amministrazioni locali
		Totale	3.612.872,98	8.923.458,50	7.203.448,26	

Il comma 5 dispone le modifiche ai seguenti allegati alla l.r. 22/2024 “Bilancio di previsione 2025/2027”:

- alla Tabella A in quanto vengono ridotte, per effetto dell'abrogazione, le autorizzazioni del bilancio di previsione 2025/2027 per la l.r. 32/2001;
- all'Allegato a) Elenco delle spese di investimento finanziate con ricorso al debito alla Nota integrativa del Bilancio 2025/2027 in quanto tale allegato comprende capitoli di spesa finanziati con il ricorso al debito in sede di bilancio di previsione per gli interventi della l.r. 32/2001.

Con riferimento alle modifiche all'allegato a) alla Nota integrativa del bilancio 2025/2027, si precisa che le modifiche traggono origine dal fatto che l'abrogazione della l.r. 32/2001 comporta, dal punto di vista gestionale, la variazione compensativa tra capitoli finanziati a mutuo, riducendo o azzerando i capitoli della l.r. 32/2001 a favore di nuovi capitoli disciplinati dalla nuova legge regionale; si precisa inoltre che i nuovi capitoli sono destinati alle medesime finalità, come di seguito evidenziato:

**Variazioni all'Elenco delle spese di investimento finanziate con ricorso al debito iscritte alla Missione 11, Programma 1 dell'Allegato a) alla Nota Integrativa del Bilancio 2025/2027 (Allegato 19 della l.r. 22/2024 "Bilancio di previsione 2025/2027").**

Previsioni di competenza 2025,2026 e 2027 degli investimenti finanziati con il ricorso al debito						
Missione	programma	Capitolo	Descrizione	VARIAZIONE 2025	VARIAZIONE 2026	VARIAZIONE 2027
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120115	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025 -LR 32/2001 -	-166.264,83	0,00	0,00
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120129	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. - Annualità 2025	166.264,83	0,00	0,00
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120117	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE- SPESE IN CONTO CAPITALE - reti MIR e SIRTEV (L.R.32/2001)- annualita' 2026	0,00	-800.000,00	0,00
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120131	FONDO REGIONALE PER LA PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO - reti MIR e SIRTEV - annualita' 2026	0,00	800.000,00	0,00
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120118	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualita 2026	0,00	-500.000,00	0,00
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120130	FONDO REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE IN CONTO CAPITALE, A MUTUO. Attrezzature n.a.c. - Annualità 2026	0,00	500.000,00	0,00
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	2110120133	Fondo regionale per la protezione civile - spese investimento - Attrezzature n.a.c. - LR 32/2001 - annualita 2027	0,00	0,00	-1.000.000,00
11 Soccorso civile	01 Sistema di protezione civile	xxxx	DA FARE CNI	0,00	0,00	1.000.000,00

**Articolo 34**  
(Disposizioni transitorie e finali)

L'articolo detta disposizioni per la prima applicazione della nuova disciplina regionale e contiene un rinvio generale al d.lgs. 1/2018.

L'articolo ha natura ordinamentale.

**Articolo 35**  
(Abrogazioni)

L'articolo dispone l'abrogazione della legge regionale 32/2001 e di altre singole disposizioni normative a partire dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

L'articolo ha natura ordinamentale.

**Articolo 36**  
(Dichiarazione d'urgenza)

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

L'articolo ha natura ordinamentale.